

COMUNE DI SENIGALLIA

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA n° 11 del 17/01/2014

Oggetto: **LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI (PM 10) ANNO 2014**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 4 del 10/01/2013 con la quale sono state imposte limitazioni alla circolazione di determinate categorie di veicoli al fine di contenere l'emissione di polveri sottili PM10;

PRESO ATTO che nonostante l'estensione delle limitazioni della circolazione dei veicoli considerati più inquinanti, adottata lo scorso anno con l'ordinanza sopra richiamata, si sono verificati ripetuti superamenti ai valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepita con D.L.vo n.155 del 13 agosto 2010, in tutto il territorio comunale e si rende pertanto necessario adottare e attuare le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa;

CONSIDERATO che dalle ricerche scientifiche emerge che le principali fonti di emissione di polveri inalabili PM10 primarie, NO2 e CO, per quanto riguarda il traffico veicolare, risultano essere gli autoveicoli (inclusi i mezzi commerciali) alimentati a gasolio (diesel) non conformi alle direttive 91/441/CEE e 93/59/CEE (pre euro) euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, nonché i ciclomotori e i motoveicoli a due tempi non conformi alla direttiva 97/24/CEE (pre euro);

INDIVIDUATO come elemento rilevante per il miglioramento della qualità dell'aria l'adozione di provvedimenti di limitazione del traffico veicolare privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che il territorio regionale è stato suddiviso in due fasce: fascia "A" (la costa con le principali aree urbanizzate e alcune valli con le altre principali aree urbanizzate) in cui il rischio di superamento è concreto; fascia "B" (il resto del territorio);

CONSIDERATO che il "*Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente*", ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.vo n. 351/1999, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010, ha previsto una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera riguardanti i maggiori settori emissivi (macrosettori);

VISTA la richiesta di emissione di ordinanza prefettizia di chiusura al traffico veicolare di alcune categorie di veicoli nei tratti della SS n. 16 e strade provinciali ricadenti fuori dai centri abitati e nei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti indirizzata al Prefetto della Provincia di Ancona;

RITENUTO di dover istituire nei centri abitati esistenti nel territorio comunale ed in tutte le altre strade comunali, a partire dal giorno 22/01/2014 nelle fasce orarie 08.30- 12.30 // 14.30-18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana esclusi i giorni di festività che vi ricadono, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute maggiormente inquinanti in base agli studi scientifici;

CONSIDERATO che l'apporto in termini di emissioni dei mezzi agricoli nella fase di spostamento sulle strade comunali extraurbane è poco significativo in relazione sia al numero di mezzi circolanti che alla lunghezza dei percorsi e sia alla completa estensione a tutto il territorio comunale del provvedimento generale di limitazione del traffico delle altre tipologie di veicoli;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1129/2006 (valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143/2010 (piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755/2010 (provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – accordo di programma tra Regione Marche, Province delle Marche, Comuni della fascia “A”);

RITENUTO di estendere la validità delle limitazioni all'intero territorio comunale, per perseguire in maniera più efficace l'obiettivo di abbattere le polveri sottili;

RITENUTO altresì necessario estendere la validità delle limitazioni all'intero anno 2014 e non ai periodi indicati negli accordi di programma regionali;

RITENUTO comunque necessario prevedere la validità del provvedimento di limitazione al traffico esclusivamente nel periodo 22/01/2014 – 15/05/2014 e 15/09/2014 – 31/12/2014, per evitare i disagi agli utenti della strada derivanti dalla mancanza di coordinamento con il restante territorio regionale, nel caso in cui l'estensione per l'intero anno 2014 della validità delle limitazioni al traffico veicolare non venga accolta negli accordi di programma regionali;

VISTO l'art.5 della Legge Regionale n.7 del 03.03.1982;

VISTI gli artt.5 comma 3°, 6 e 7 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- che a partire dal giorno 22/01/2014 e sino al 31 dicembre 2014 nelle fasce orarie: 08.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, sia istituito nei centri abitati del territorio comunale e su tutte le strade comunali urbane ed extraurbane, il “Divieto di Transito” nei confronti delle seguenti categorie di veicoli:

VEICOLI ORDINARI:

- 1) autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 2) veicoli commerciali leggeri $\leq 3,5$ t di MTT diesel pre euro e Euro 1 senza filtro antiparticolato;
- 3) veicoli commerciali pesanti $>3,5$ t e $\leq 7,5$ t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 4) veicoli commerciali pesanti $>7,5$ t e ≤ 14 t di MTT diesel pre euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 5) veicoli commerciali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre Euro, Euro1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 6) veicoli commerciali pesanti >32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 7) trattori stradali pesanti >14 t e ≤ 32 t MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 8) trattori stradali pesanti >32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 9) autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
- 10) motocicli >50 cm³ a due tempi pre Euro;
- 11) ciclomotori < 50 cm³ a due tempi pre Euro.

M.T.T. = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio mentre per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

VEICOLI SPECIALI:

- mezzi agricoli;
- macchine operatrici

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli, sia delle macchine operatrici nei cantieri o nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, eventualmente siti nei luoghi di applicazione della presente ordinanza, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. Ai mezzi agricoli è consentita la circolazione, in deroga al divieto, esclusivamente sulle strade comunali ricadenti fuori dai centri abitati del capoluogo e frazionali.

ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui alla presente ordinanza:

- automezzi adibiti al trasporto pubblico urbano ed extraurbano (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuolabus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
- taxi e veicoli NCC (noleggio con conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle Forze di Polizia;
- veicoli di altri Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed auto mediche);

ed inoltre:

- veicoli dei medici in visita domiciliare, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Servizi Tecnici degli Enti Locali e dei Servizi Tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua – gas - energia elettrica – telefoni - igiene urbana etc....., esclusi però i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi Enti), auto funebri, carri-attrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza, veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza;
- veicoli al servizio e per il trasporto dei disabili;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano e GPL;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività a discrezione del personale della Polizia Municipale o di altre Forze di Polizia operanti nel territorio, con le seguenti modalità:

A) in presenza di particolari o eccezionali attività, il personale della Polizia Municipale potrà rilasciare permessi per la circolazione indicando gli estremi del veicolo (marca, modello e targa), periodo, orari ed eventualmente il tragitto;

B) permessi temporanei di transito, in deroga alle limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento di attività produttive alle seguenti condizioni e per i seguenti veicoli:

- 1) il permesso temporaneo avrà forma scritta, consegnerà ad istanza scritta e stabilirà la durata;
- 2) il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova istanza;
- 3) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;
- 4) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed

Euro 1 senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera;

5) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro ed Euro 1, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di fornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun Comune è di 5.

Sino all'emanazione dell'ordinanza prefettizia, per non creare problematiche alla circolazione, il presente provvedimento si applica limitatamente al solo centro abitato di Senigallia.

Sino a quando non sarà previsto a livello regionale la durata annuale delle limitazioni al traffico veicolare considerato inquinante, prevedendo l'estensione già al presente anno 2014, la presente disposizione avrà validità limitatamente dal 22/01/2014 al 15/05/2014 e dal 15/09/2014 al 31/12/2014.

DISPONE

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali a cura dell'Ufficio Strade di questo Comune.

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)